

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 29

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 19 LUGLIO 1996

Risoluzione
sulle deliberazioni della commissione per le petizioni
nell'anno parlamentare 1995-1996

Annunziata il 17 ottobre 1996

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 8 D e 138 D del trattato che istituisce la Comunità europea,

visti gli articoli 156-158 del proprio regolamento, in particolare l'articolo 157, paragrafo 5,

viste le proprie precedenti risoluzioni sulle petizioni, in particolare la risoluzione del 12 luglio 1995 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 1994-1995 (1),

(1) *Gazzetta Ufficiale* C 249 del 25 settembre 1995, pag. 31.

vista la sua risoluzione del 17 novembre 1993 (2) e la sua decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore (3),

vista la relazione della sua commissione per le petizioni (A-0191/96),

A. considerando che il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo costituisce un diritto fondamentale della cittadinanza dell'Unione e riconoscendo che i cittadini dell'Unione e le persone che in essa risiedono possono aspirare, presen-

(2) *Gazzetta Ufficiale* C 329 del 6 dicembre 1993, pag. 132.

(3) *Gazzetta Ufficiale* L 113 del 4 maggio 1994, pag. 15.

tando petizioni al Parlamento europeo, a una più profonda partecipazione allo sviluppo dell'Unione stessa,

B. considerando che per le istituzioni e gli organi della Comunità le petizioni rappresentano uno strumento importante per ricevere informazioni dirette sugli effetti della normativa comunitaria per i cittadini nonché sulle violazioni del diritto comunitario e che in particolare esse consentono al Parlamento europeo di rafforzare le sue funzioni di controllo,

C. considerando che, in misura di anno in anno crescente, le petizioni presentate si riferiscono a gravi violazioni del diritto comunitario e che talvolta esse sollevano questioni di natura politica,

D. considerando che è auspicabile un riavvicinamento fra i cittadini e i meccanismi decisionali comunitari e che occorre pertanto rendere più noto, al di là delle istituzioni comunitarie, il lavoro della commissione per le petizioni fornendo maggiori informazioni obiettive sul diritto di petizione,

E. considerando che l'entrata del mediatore europeo nel pieno esercizio delle sue funzioni impone la necessità di una stretta collaborazione tra lo stesso e il Parlamento europeo, in modo da garantire pienamente ai cittadini la possibilità di rivolgersi alle istituzioni e agli organi comunitari sulle questioni che li preoccupano,

1. si impegna, come istituzione comunitaria eletta direttamente dai cittadini dell'Unione e destinataria del diritto di petizione, a prendere in seria considerazione le loro lagnanze, opinioni e richieste, appoggiando di fronte a tutte le istituzioni dell'Unione quelle delle loro posizioni che considererà legittime o giustificate;

2. si impegna a fare in modo che le riunioni della commissione per le petizioni coincidano il meno possibile con quelle delle altre commissioni parlamentari, affinché le petizioni possano essere esaminate nel modo più adeguato;

3. incarica tutte le proprie commissioni e delegazioni di esaminare con la necessaria attenzione le petizioni loro trasmesse per parere, conoscenza o attribuzione e di tener conto, nell'ambito delle loro competenze, delle violazioni del diritto comunitario e delle carenze in esso riscontrate messe in evidenza dalle petizioni loro trasmesse dalla commissione per le petizioni; le invita in tale contesto a informare la commissione per le petizioni delle iniziative politiche e legislative assunte in seguito a petizioni;

4. constata che, conformemente all'articolo 138 E del trattato CE, il mediatore è abilitato a ricevere le denunce dei cittadini dell'Unione, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali;

5. constata che, a norma dell'articolo 138 D del trattato, il Parlamento europeo è l'istituzione destinataria del diritto di petizione e che le condizioni di ricevibilità delle petizioni, stabilite dal regolamento, sono applicate dalla commissione per le petizioni sulla base dei criteri che essa stessa si è data;

6. ribadisce la sua convinzione che le petizioni costituiscano un diritto fondamentale della cittadinanza dell'Unione, sancito dai trattati, e rappresentino uno strumento idoneo per una conoscenza diretta dell'opinione dei cittadini su questioni di attualità della politica comunitaria, per l'individuazione di carenze nella normativa comunitaria e per il riscontro di inadempienze nell'applicazione e nella trasposizione del diritto comunitario;

7. chiede pertanto che i cittadini dell'Unione siano informati in modo ampio e approfondito dalle competenti istituzioni europee in merito al diritto di petizione sancito dall'articolo 138 D del trattato;

8. esprime l'auspicio che, a tutela dei diritti della cittadinanza dell'Unione, in particolare di quelli sanciti dall'articolo 8 D del trattato, si instauri una stretta, profonda e fruttuosa collaborazione fra il mediatore e il Parlamento europeo, a beneficio dei cittadini dell'Unione e delle persone che in essa risiedono;

9. invita le altre istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione e il Consiglio, alla più stretta collaborazione per salvaguardare e incrementare l'esercizio del diritto di petizione nell'Unione, evitando di scoraggiare gli autori delle petizioni con un'eccessiva dilatazione del tempo impiegato per fornire un'adeguata risposta; invita in particolare la Commissione, in conformità dell'articolo 157, paragrafo 3, del proprio regolamento, a fornire ogni informazione o documento utile e a consentire l'accesso ai suoi servizi, sempre che si tratti di informazioni, documenti o servizi che non abbiano carattere di segretezza;

10. chiede alla Commissione di vigilare con il massimo rigore sull'applicazione del diritto comunitario da parte degli Stati membri, nonché sui ritardi e sulle insufficienze nella collaborazione da parte dei rappresentanti dei governi, e di farsi gui-

dare esclusivamente dagli interessi della Comunità al momento di decidere l'avvio o la prosecuzione di una procedura per violazione degli obblighi stabiliti dal trattato, a norma dell'articolo 169 del trattato;

11. invita la Commissione europea e la propria commissione per le petizioni ad uno sforzo congiunto affinché le petizioni siano trattate con la massima rapidità possibile, il che corrisponde ad un legittimo diritto che la cittadinanza europea conferisce agli autori delle petizioni, e si impegna a fornire alla commissione per le petizioni le necessarie risorse per esaminare le petizioni nel modo più rapido e approfondito;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione a essa attinente alla Commissione e al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle commissioni parlamentari competenti in materia di petizioni e ai difensori civici od organi analoghi degli Stati membri.

RENZO IMBENI
Vicepresidente